



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCISE PER ENERGIA ELETTRICA E PROPONIBILITA'
DELLA DOMANDA DI RIMBORSO DEL SALDO CREDITARIO**

Sentenza del 20 gennaio 2025, n. 974 del 2025 (dep. 04/02/2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Novara Antonio (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele (Giudice)

179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 834 GAS ED ENERGIA
ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

Accise sull'energia elettrica – Rimborsabilità del saldo creditorio – Cessazione dell'attività di impresa - Necessità dell'esaurimento del rapporto tributario - Prosecuzione dell'attività dopo fusione societaria – Conseguenze - Improponibilità della domanda.

Massima

In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio, che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto *ex lege* dai successivi versamenti di acconto, non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, che presuppone l'effettiva cessazione dell'attività d'impresa nel settore energetico. (In motivazione la Corte ha precisato che non è possibile o proponibile la domanda di rimborso del saldo creditorio da parte di una società, operante nel settore della fornitura di servizi energetici, che, sia pure con un'altra denominazione per effetto di successiva fusione con altra società, abbia comunque continuato la propria attività, non potendo ritenersi esaurito il relativo rapporto tributario).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 56 d.lgs. n. 504 del 1995

Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995

Conformità

Anno pubb.

2025